

hanno da esercire una professione più o meno libera vogliono essere stabilite secondo le condizioni annesse all'esercizio della medesima; parmi per conseguenza che possa farsi luogo alla sospensione della discussione sintantochè non sia dal Senato votato l'altro progetto di legge, e sia questo promulgato.

LANZA, *ministro delle finanze*. Nella serie delle obiezioni mosse dall'onorevole preopinante, quella che pare abbia fatto qualche impressione si riferisce all'articolo 10 ed all'articolo 12, dove si farebbe allusione per l'applicazione di questa legge al progetto di legge relativo al libero esercizio della professione di causidico, il quale sta tuttora dinanzi al Parlamento.

Ma io posso assicurarlo che era già intenzione sia del Ministero che del relatore (poichè non so se abbia avuto tempo a consultare intorno a questo punto i suoi colleghi della Commissione) di proporre un emendamento al riguardo, non per sfuggire le difficoltà, che non ci venne nemmeno in mente, di alludere ad un progetto di legge che è in discussione, ma per altri motivi. L'emendamento consisterebbe nel sottomettere la graduazione di questi causidici ad una Commissione, come si pratica per la graduazione degli avvocati, invece di affidarla alla Camera di disciplina.

Le ragioni che muovono il Ministero a proporre tale emendamento saranno poi svolte quando si verrà all'articolo 10; ma intanto osservo che con esso sarebbe rimossa la difficoltà affacciata dall'onorevole preopinante e quindi verrebbe tolto lo sconcio di fare una legge, nella quale si alluda ad un semplice progetto di legge.

Quanto poi all'altra difficoltà, che la graduazione della tassa debba essere in correlazione col grado di libertà accordato all'esercizio della professione, io non posso negare che in via dottrinale veramente debba esservi un rapporto, ma credo che non debba poi essere così stretto e rigoroso da impedire sin d'ora la discussione di questo progetto; giacchè parmi che quando si svincolarono le piazze privilegiate dei causidici, già fin d'allora venne ammesso il principio della libertà d'esercizio. Solo si tratta, nella legge che è in corso di discussione di determinare le cautele da stabilirsi onde regolare quest'esercizio. Ora io non penso che queste cautele possano essere tali da diminuire od accrescere i proventi dei causidici, sui quali proventi sarebbe appunto regolata la tassa che noi proponiamo. Quindi nemmeno questa difficoltà pare tanto grave da indurre la Camera a differire la discussione del presente schema finchè venga definitivamente deliberato sul progetto di legge che deve regolare l'esercizio dei causidici.

Confutate queste obiezioni, io farò presente ancora alla Camera l'inconveniente che deriverebbe dal differire la discussione di questo disegno di legge, e sarebbe quello di chiudere la seduta d'oggi (giacchè non vi è altro all'ordine del giorno) e forse porci nel caso di non avere più campo di discuterlo per l'attuale Sessione.

Io trovo che questo sarebbe un inconveniente assai più grave di quello di anticipare la discussione del medesimo, giacchè in fin dei conti questo non sarebbe de-

finitivamente convertito in legge se non quando siano sancite per legge le disposizioni che devono regolare l'esercizio dei procuratori; e quando questo progetto, come sarà adottato dal Senato, portasse delle differenze sì gravi da indurre la Camera a modificare anche questo, sarebbe sempre in tempo a emendarlo. Intanto le basi principali sarebbero già gettate, e quella revisione non potrebbe più sollevare una lunga discussione.

Per queste considerazioni pregherei la Camera a volere passare alla discussione del presente progetto di legge.

ARA. Non mi soffermo a combattere una delle ultime osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che non sia conveniente di troncane senz'altro la seduta, perchè, se realmente fosse inopportuno di discutere questo disegno di legge, io credo che sia assai più da desiderarsi di chiudere la seduta che occuparsi di un progetto che non sia sufficientemente maturo.

Io credo che, anche senza tenere conto dell'inconveniente notato dall'onorevole Arnulfo, al quale intende di provvedere l'onorevole ministro di finanze coll'emendamento di cui egli fece cenno, vi sia un'altra considerazione in appoggio della chiesta sospensione.

La legge 7 luglio 1853 ha stabilito che la tassa non deve pagarsi dai procuratori, salvo nel caso che sia passata interamente la legge del libero esercizio; ma la legge, quantunque sospenda il diritto di pagamento di tassa al Governo, non ha tolto l'obbligo della soprata: tant'è, che attualmente i procuratori, quantunque non godano della libertà di esercizio, debbono pagare la soprata dovuta per le spese sia provinciali che comunali. Adottandosi attualmente un progetto di variazione di tassa coll'aggiunta: « quantunque i procuratori non dovessero pagare la tassa dovuta al Governo finchè non sia sanzionata interamente la legge e passato così il libero esercizio, » ne verrebbe senz'altro che nella stessa proporzione che si fa l'aumento si debba pagare la soprata.

Ora mi pare che non vi sia giustizia nell'adottare il sistema di fare pagare in proporzione maggiore la soprata a coloro che non godono del libero esercizio, essendo soltanto in questa circostanza che sono assoggettati al pagamento della tassa. Mi sembra che questa circostanza evidente e gli altri motivi debbano persuadere alla Camera come sia intempestivo attualmente di occuparsi d'un progetto di legge quando non è ancora sancita la libertà dell'esercizio.

Voce. È sancita!

ARA. Ma non è in vigore, senza che prima sia anche approvato il regolamento: ora non essendo approvato, anzi essendovi divergenza di opinione tra il Senato e la Camera a questo riguardo, pare che questo regolamento debba essere di nuovo dalla Camera esaminato, e questo ritardo farà sì che non potrà andare in vigore il libero esercizio.

Di più, nel regolamento votato dalla Camera avvi un articolo che riguarda la tassa che i procuratori esercenti